



COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia (BS)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 49 del 27/11/2019

OGGETTO:	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI VILLANUOVA SUL CLISI E MARCHENO. APPROVAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
-----------------	---

L'anno **2019**, addì **ventisette**, del mese di **Novembre**, alle ore **19:30**, presso questa sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Diego Bertussi**.

Assiste la seduta il Segretario Comunale **Dr. Marcello Bartolini**.

Al momento della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BERTUSSI DIEGO	SINDACO	X
GUERINI ANDREA	CONSIGLIERE	X
RINALDIN GIOVANNI	CONSIGLIERE	X
MORANDI BARBARA	CONSIGLIERE	X
GUERINI ELENA	CONSIGLIERE	X
CONTESSA SILVIA	CONSIGLIERE	X
MENSI DEVID	CONSIGLIERE	X
VIVENZI SARA	CONSIGLIERE	X
BASTA ALEXANDRO	CONSIGLIERE	X
MEDAGLIA ELENA	CONSIGLIERE	X
ZUBANI SABRINA	CONSIGLIERE	X
RIZZINELLI ELISA	CONSIGLIERE	
POLI FEDERICA	CONSIGLIERE	X

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

È presente in aula l'assessore esterno signora Torri Monica.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI VILLANUOVA SUL CLISI E MARCHENO. APPROVAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
-----------------	---

Al momento della trattazione del punto n. 5 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. 1 (Rizzinelli Elisa)

Consiglieri presenti: n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 5 all'ordine del giorno avente ad oggetto **"CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI VILLANUOVA SUL CLISI E MARCHENO. APPROVAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ."**;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco, che espone la Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale.

Uditi gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati:

Consigliere Morandi Barbara, che fa dichiarazione di voto favorevole, ricordando che già in sede di scioglimento della precedente Convenzione aveva espresso il convincimento di assicurare la continuità del servizio del Segretario Comunale possibilmente con un numero maggiore di ore. Sotto questo profilo, ritiene l'obiettivo sia stato raggiunto.

Consigliere Medaglia Elena, che fa dichiarazione di voto favorevole, soprattutto per l'aumento del numero di ore di servizio presso il Comune di Marcheno.

Dato atto che il presente processo verbale relativo al punto 5 all'ordine del giorno riporta in forma sintetica i punti principali della discussione e l'esito della votazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituirà allegato specifico della deliberazione di approvazione dei verbali della seduta, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 12, contrari: n. //, astenuti: n. //, espressi da n. 12 consiglieri votanti su n. 12 presenti;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:

- Parere di regolarità tecnica
- Parere di regolarità contabile
- All. "A": schema di **CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI VILLANUOVA SUL CLISI E MARCHENO**

Successivamente, il Consiglio Comunale,

Preso atto che la **votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 12, contrari: n. //, astenuti: n. //, espressi da n. 12 consiglieri votanti su n. 12 presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione viene approvato lo schema di CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI VILLANUOVA SUL CLISI E MARCHENO;

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Viste le seguenti disposizioni:

- ☐ il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- ☐ l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento":
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere
- ☐ l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- Con successive delibere del Consiglio di Amministrazione sono state parzialmente integrate e modificate le procedure e modalità sopra indicate;

CONSIDERATO

- che la Sede di Segreteria è vacante dal giorno 08/10/2019 per scioglimento nella stessa data della convenzione del servizio di segreteria associato con il Comune di Lumezzane;
- che nel periodo dal 08/10/2019 ad oggi l'ufficio di segretario comunale è stato coperto in reggenza dal dott. Marcello Bartolini;
- che attualmente il medesimo Segretario comunale è reggente della sede di segreteria del Comune di Villanuova sul Clisi;

VERIFICATA la disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Villanuova sul Clisi a sottoscrivere una convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario;

ESAMINATO lo schema di CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI VILLANUOVA SUL CLISI E MARCHENO, con la quale vengono disciplinati i rapporti fra i due Enti;

ACCERTATA la disponibilità del dott. Marcello Bartolini ad accettare l'incarico;

RITENUTO di approvare la Convenzione medesima, la cui scadenza è prevista al 31/12/2024;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole della responsabile dei Servizi finanziari, Rag. Gabriella Quistini, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/200 e s.m.i.);

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE per i motivi indicati in narrativa, che si intendono integralmente ripetuti e confermati, lo schema di **CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI VILLANUOVA SUL CLISI E MARCHENO**, composto di n. 9 articoli, allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera "A";
3. DI DARE ATTO che il Comune di Villanuova sul Clisi è individuato quale Comune Capo convenzione;
4. DI INCARICARE il Responsabile dei servizi generali dell'assunzione dei provvedimenti conseguenti;
5. DI PROPORRE di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter dar corso all'individuazione del Segretario titolare della sede associata di Segreteria Comunale.

Allegati:

ALLEGATO A: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI VILLANUOVA SUL CLISI E MARCHENO.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Diego Bertussi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marcello Bartolini

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che :

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune il 02/12/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi, 02/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marcello Bartolini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai termini di legge decorsi 25 giorni dalla pubblicazione.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marcello Bartolini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 53 / 2019 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto : **CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI VILLANUOVA SUL CLISI E MARCHENO. APPROVAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole.

Sintesi parere: **parere favorevole.**

20/11/2019

Il Segretario Comunale
Marcello Bartolini / Infocert Spa

Oggetto : **CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE
FRA I COMUNI DI VILLANUOVA SUL CLISI E MARCHENO. APPROVAZIONE.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole.

Sintesi parere: **parere favorevole**

20/11/2019

Il Responsabile Del Servizio
Gabriella Quistini / Infocert Spa

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI VILLANUOVA SUL CLISI E MARCHENO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____,

TRA

Il Comune di VILLANUOVA SUL CLISI, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore ZANARDI Michele, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di MARCHENO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore BERTUSSI Diego, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per il servizio associato di Segreteria Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio da parte del Segretario Comunale, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del titolare, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- con successive delibere del Consiglio di Amministrazione sono state parzialmente integrate e modificate le procedure e modalità sopra indicate;
- con delibera consiliare del Comune di VILLANUOVA SUL CLISI n. ____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale in forma associata con il Comune di Marcheno, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

- con delibera consiliare del Comune di MARCHENO n. ____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale in forma associata con il Comune di Villanuova sul Clisi, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

CIO' PREMESSO,

con la presente scrittura privata redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di VILLANUOVA SUL CLISI (Classe III) e di MARCHENO (Classe III), entrambi con territorio nella Provincia di Brescia, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune capo-Convenzione

Il Comune capo-Convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di VILLANUOVA SUL CLISI, presso il quale viene fissata la sede del servizio associato dell'ufficio di Segreteria Comunale.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di MARCHENO.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dal Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario Comunale individuato.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97 sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-Convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di

VILLANUOVA SUL CLISI nella sua veste di Comune capo-Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune capo-Convenzione, sentito il Sindaco del Comune di MARCHENO, provvederà altresì ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi ed a richiedere al Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi.

Art. 3 - Rapporto di lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di VILLANUOVA SUL CLISI e MARCHENO.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-Convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune capo-Convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari e straordinari, nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 4 - Modalità operative del servizio

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di VILLANUOVA SUL CLISI per il 50% e sul Comune di MARCHENO per il 50%.

Art. 5 - Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio associato di Segreteria Comunale, e comunque almeno una volta l'anno.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;

- nuove modalità di espletamento del servizio associato di Segreteria Comunale.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di VILLANUOVA SUL CLISI e MARCHENO, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti compensi dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti previdenziali ed assistenziali, saranno erogati dal Comune di VILLANUOVA SUL CLISI.

Saranno altresì erogati di massima dal Comune di VILLANUOVA SUL CLISI le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4.

Tale riparto sarà essere previamente approvato con determina del Responsabile del Servizio competente del Comune capo-Convenzione, entro il 28 Febbraio di ogni anno.

Il Comune di VILLANUOVA SUL CLISI, nella sua veste di Comune capo-Convenzione, iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di MARCHENO.

Il Comune convenzionato di MARCHENO dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente; la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente; la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal Servizio Finanziario del Comune capo-Convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo-Convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo.

Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentito preventivamente il Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione decorre dalla costituzione formale della convenzione e scadrà al 31/12/2024. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-Convenzione.

È previsto, prima della sua scadenza naturale, il recesso unilaterale con preavviso di 60 (sessanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R o P.E.C.

E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte del Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 8 – Obblighi e garanzie

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio associato di Segreteria Comunale ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario Comunale titolare della convenzione.

Art.9 - Modifiche alla convezione – Rinvio a norme

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di VILLANUOVA SUL CLISI e MARCHENO verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, al Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune capo-Convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE
DI VILLANUOVA SUL CLISI
Michele ZANARDI

IL SINDACO DEL COMUNE
DI MARCHENO
Diego BERTUSSI
